

- Seita — Francia (Gauloises, Gitanes);
- Tabacalera — Spagna (Ducados, Fortuna).

Alle predette società devono aggiungersi, in relazione alla loro rilevanza a livello internazionale nello specifico settore, il gruppo francese Lorillard, la Gulf and Western e la American Brands. Il mercato internazionale del tabacco è dominato, dal lato dell'offerta, dalle seguenti società: Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco Company, R.J. Reynolds, Gulf and Western, Gruppo RuperRembrandt- Rothmans e American Brands, che formano il « Tobacco Transnational Conglomerates » (TTCs).

I tre principali Paesi esportatori sono gli Stati Uniti, i Paesi Bassi e il Regno Unito. Per la distribuzione mondiale le sigarette sono quasi sempre caricate in container e trasportate su navi. La modalità di trasporto più frequentemente utilizzata in Europa è rappresentata dal trasporto su strada. Le multinazionali hanno stabilimenti di produzione e reti distributive diffuse in tutto il mondo (15), sovrintendono la formazione del prezzo del tabacco in foglie (possedendo o controllando le principali società che ne trattano la commercializzazione) e grazie ad investimenti nei settori bancari, assicurativi e dei trasporti, godono di vaste economie di scala, caratterizzando così in modo oligopolistico l'intero mercato.

Per quanto attiene più in particolare all'Italia, secondo i dati forniti dal Ministero delle Finanze per il 1999 la società con il maggiore volume di vendita risulta la Philip Morris, che detiene una fetta di mercato superiore al 50%, come può rilevarsi dal seguente prospetto (16).

DITTA	QUANTITÀ (Kg.)	VALORE (lire) (17)
AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO	31.328.985,512	5.537.429.339.007
GALLAHER INTERNATIONAL LTD/3 – NORTHOLT	76.998,487	18.097.743.213
H.F. E PH.F. REEMTSMA – AMBURGO	274.346,871	64.945.712.179
BRITISH AMERICAN TOBACCO (GERM.) EXP GMBH – AMBUR	2.259.823,236	513.098.124.332
IMPERIAL TOBACCO LTD – BRISTOL	46.471,648	9.320.544.963
S.E.I.T.A. – PARIGI	341.292,930	71.815.321.913
NESTOR GIANACLIS/1 – HOFHEIM	1.197,780	298.357.110
ROTHMANS SERVICES B.V. – AMSTERDAM	1.875.984,294	452.891.347.246
PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. – BERGEN OP ZOOM	39.991.757,248	9.730.546.138.046

(15) I tabacchi destinati ai Paesi dell'U.E. sono prodotti in larga parte negli stabilimenti ubicati in vari Stati Europei (Svizzera, Belgio, Olanda, Germania, Italia, Bulgaria, Polonia) ed in minima parte direttamente negli Stati Uniti d'America.

(16) Cfr. DOC. 2140, citato.

(17) Si precisa che il dato riferito al valore comprende il prezzo richiesto dal produttore (comprensivo delle spese di distribuzione) nonché la quota tributaria (Accise ed I.V.A.), con esclusione pertanto, rispetto al prezzo di vendita al pubblico, dell'aggio spettante ai rivenditori.

DITTA	QUANTITÀ (Kg.)	VALORE (lire)
PHILIP MORRIS DEUTSCHLAND – MONACO	2.213.929,098	551.886.967.711
HOUSE OF PRINCE A/S – SOBORG	7.332,180	1.836.069.210
AUSTRIA TABAK INTERNATIONAL EXPORT GMBH/1 – VIENNA	154.419,862	35.108.996.594
R.J. REYNOLDS INTERNATIONAL B.V. – HIL- VERSUM	2.919.582,048	598.172.756.374
AUSTRIA TABAK INTERNATIONAL EXPORT GMBH/2 VIENNA	1.805,140	450.588.420
KARELIA TOBACCO COMPANY INC.	2.238,800	480.896.100
AZIENDA AUTONOMA MONOPOLI DI STATO – SU LICENZA	14.423.988,940	2.785.252.508.010
TOTALE COMPLESSIVO	95.920.154,2002	20.371.631.410.446

3. Il sistema criminale del contrabbando.

3.1 Le società di intermediazione.

I dati appena indicati riguardano la prima fase del sistema, quella della produzione e della lavorazione del tabacco, dominata dalle multinazionali. A questa fase accedono tanto il sistema legale della commercializzazione del tabacco quanto quello illegale del contrabbando, pari, come si è visto, al 30% del complessivo volume mondiale. I soggetti giuridici che sono in rapporto con le industrie di trasformazione del prodotto sono le società di intermediazione. Da qui parte oggettivamente la filiera criminale del contrabbando.

Sulla base di documenti acquisiti dalla Commissione, il sistema criminale e l'intero contesto del traffico clandestino dei tabacchi può essere ricondotto ai seguenti tre livelli organizzativi (18):

– Il primo livello è relativo alla gestione del traffico con riferimento alla *produzione* e alla *esportazione*, curato da organizzazioni contrabbandiere, anche di tipo mafioso, e dai canali paralleli delle società produttrici dei tabacchi, non necessariamente coinvolti in modo diretto nei circuiti criminali (19).

(18) Le recenti indagini giudiziarie coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia e condotte dalle Procure di Bari, Lecce e Napoli hanno messo a fuoco la reale struttura organizzativa del complesso sistema internazionale del contrabbando.

(19) Sul coinvolgimento della Philip Morris e Reynold in fatti di contrabbando, va ricordato che con atto del 3 novembre 2000 l'Unione Europea ha denunciato alla Corte distrettuale degli Stati Uniti distretto orientale di New York le multinazionali Philip Morris e Reynolds, Nabisco accusandole di essersi impegnate nelle attività di contrabbando celando tale comportamento con atti illegali, compreso il riciclaggio di denaro, nonché altre violazioni della legge degli Stati Uniti.

Le stesse multinazionali, vendendo sigarette a persone ed enti che sapevano, o avevano motivo di sapere, essere contrabbandieri hanno perseguito uno schema per contrabbandare i tabacchi a livello mondiale inclusa la Comunità Europea.

(sul punto, amplius infra, parte terza)

— Il secondo livello attiene all'approvvigionamento e allo stoccaggio in zone franche, ovvero non sottoposte a vincoli doganali o legislativi: attività che si realizzano con la collusione di apparati governativi o di polizia (è il caso, ad esempio, dell'organizzazione facente capo a Prudentino Francesco, responsabile di parte dei traffici dal Montenegro e dalla Grecia verso l'Italia).

— Il terzo livello riguarda il trasporto in regime di contrabbando dalle citate zone franche nelle località di destinazione finale, per la vendita al dettaglio da parte delle organizzazioni criminali (sodalizi malavitosi facenti capo alla camorra napoletana, ai clan pugliesi ed alle famiglie siciliane).

Ciascun segmento è connotato dall'operatività di specifici gruppi, che di seguito saranno illustrati, e le stesse organizzazioni criminali, in rapporto sinergico tra loro, mantengono una relativa autonomia e sono caratterizzate, dal punto di vista criminologico, da differenti indici rivelatori, volta per volta, del carattere mafioso, ovvero di gruppo organizzato o di criminalità finanziaria.

L'acquisto di partite di tabacchi lavorati implica un elevato grado di conoscenza dei meccanismi — giuridici, economici tecnici e commerciali — di funzionamento dei mercati internazionali: è infatti necessario programmare e coordinare il coinvolgimento di società di spedizione, di banche estere, di società finanziarie, nonché di una vasta e complessa rete di società d'intermediazione, in grado di curare gli aspetti commerciali delle stesse transazioni. In tale contesto, l'internazionalizzazione del contrabbando e la diversificazione delle direttrici di movimentazione dei t.l.e., che — come descritto — hanno caratterizzato le più recenti linee evolutive del fenomeno, si sono di pari passo intrecciate con l'accresciuto ruolo delle citate società di intermediazione.

Mentre in passato era il singolo individuo, ovvero un piccolo gruppo di trafficanti che spesso curava, in prima persona, gli ordinativi, il trasporto, la riscossione, oggi per ogni fase di negoziazione, spedizione e trasferimento fisico dei carichi di t.l.e., operano a vario titolo diversificate strutture societarie, ciascuna responsabile per la sua parte. La particolarità del fenomeno, che non ha riscontro in nessun altro tipo d'illecito, evidenzia una sconcertante proliferazione di società del genere in ogni angolo del mondo. Da un'analisi condotta su base geografica si può cogliere un'inevitabile preferenza verso i Paesi nei quali la legislazione sul contrabbando è più permissiva, ovvero in quelli tradizionalmente conosciuti come « paradisi fiscali (20) ».

Vengono in considerazione in particolare la Svizzera, il Liechtenstein e Cipro; poi le Isole Vergini Britanniche, Panama, Belize. Appare

(20) Spesso una stessa società ha la sede legale in un Paese e la sede operativa in un altro Paese. Cfr. DOC 2158.

utile riportare un quadro delle principali « agevolazioni » fiscali e finanziarie offerte dalle legislazioni di questi Stati.

Liechtenstein

Le entità giuridiche nel Principato sono molto varie. Quelle più comuni sono l'Istituzione (Anstalt), la Fondazione (Stiftung) e la Società Anonima (SA o Aktiengesellschaft AG):

L'Anstalt è una struttura con personalità, via di mezzo tra la società in senso classico ed il contratto di diritto privato o il trust anglosassone. Può essere fondata da una persona fisica o giuridica. Il beneficiario dell'Istituzione ha la possibilità di non apparire, ricorrendo ad un fondatore locale, molto spesso un avvocato;

la Fondazione è una struttura giuridica semplice e consiste in un trasferimento permanente di una o più proprietà, il cui risultato costituisce un'entità giuridica distinta. Il fondatore, persona fisica o giuridica, nomina individualmente o per categoria il o i beneficiari, i quali possono ricevere la proprietà dei beni o i loro redditi, e può anche prevedere che il o i beneficiari siano indicati dopo la sua morte da uno o più terzi, che egli però nomina;

nell'Aktiengesellschaft (AG) la responsabilità dei soci è limitata al capitale, diviso in azioni, nominative o anche al portatore. Il consiglio di amministrazione è composto da almeno un amministratore, il quale deve risiedere nel Liechtenstein.

In materia di segreto bancario, la normativa del Principato ricalca quella svizzera. Come in Svizzera, sono ammessi conti cifrati od intestati a nomi di fantasia: il che non ha bisogno di commenti per un verso quanto a trasparenza, per altro verso quanto a difficoltà da parte degli investigatori.

Cipro

Molto diffuse sono le società off-shore, cioè non residenti, le quali hanno due caratteristiche:

pacchetto azionario appartenente direttamente o indirettamente a stranieri;

utili provenienti da attività commerciali esterne a Cipro, da investimenti in obbligazioni o azioni straniere, da prestiti realizzati all'estero, da royalty o da rendite di beni immobili siti al di fuori di Cipro.

Una società off-shore è rappresentata da uno studio legale, i cui membri sono gli azionisti ufficiali della società, la cui assemblea nomina gli amministratori. Costoro possono risiedere a Cipro. L'identità dei veri azionisti è segreta e deve essere indicata solo nella domanda di iscrizione nel registro delle società, sottoposta all'approvazione della Banca Centrale, che per Legge la tratta « riservatamente ». Mentre le imposte sul reddito delle società off-shore sono ridotte

al 10%, quelle delle società in qualsiasi forma costituite, armatrici di navi battenti bandiera cipriota beneficiano dell'esenzione totale. Non esiste nell'isola una disciplina del segreto bancario, che comunque è tutelato.

Isole Vergini Britanniche

Nelle British Virgin Islands, paese a bassa imposizione fiscale, i redditi delle società sono soggette all'imposta fissa del 15%, a eccezione dell'International Business Company (IBC), che devono però essere persone giuridiche (Limited, Corporation, Incorporated). Non esiste un capitale minimo, e ove esista, è suddiviso in azioni nominative od al portatore. Non vi è obbligo di dichiarare l'identità degli azionisti. In tema di segreto bancario non esiste una normativa specifica. La legislazione consente i conti cifrati, benché sembra non siano utilizzati.

Panama

La Repubblica di Panama riconosce diverse categorie di persone giuridiche, ma la più diffusa è la « società anonima ». Panama è un paradiso fiscale che tassa solo i redditi interni, senza distinguere se il controllo della società che li ha prodotti sia esercitato da residenti o non. Lo statuto della società deve essere firmato davanti ad un notaio da almeno due azionisti fondatori, che possono essere (e spesso lo sono) anche solo dei mandatari. Gli azionisti, che possono essere di qualsiasi nazionalità e residenza, non hanno alcun obbligo di rivelare la loro identità. Devono solo riunirsi in assemblea a Panama. Il segreto bancario è garantito dalla Legge e tutelato penalmente. Non soltanto esistono conti cifrati, ma una legislazione speciale rinforza il segreto bancario per i « cuantos bancarias cifrados ». Tale legislazione vieta poi al giudice locale, anche in caso di litigio, di rimuovere il segreto bancario (tranne che in materia penale).

Bahamas

La persona giuridica più diffusa è la « società non residente limitata per azioni ». Trattasi di una società per azioni i cui fondatori, in sede di costituzione, devono ottenere l'approvazione del nome che intendono iscrivere nel registro centrale. Devono, inoltre, presentare lo statuto firmato da cinque sottoscrittori di almeno un'azione. Perché la società possa essere considerata come non residente ed in tal modo sfuggire al controllo dei cambi, il o i proprietari effettivi (beneficial owners) devono essere non residenti. I loro prestanome, invece, possono esserlo. La vera identità degli azionisti deve essere dichiarata solo alla direzione del controllo dei cambi bahamense, che però deve considerare l'informazione « confidenziale ». Il segreto bancario, previsto dalla tradizione e confermato dalla legge, è tutelato con sanzioni penali. Sono ammessi conti bancari cifrati od intestati a nomi di fantasia.

È possibile individuare nel genus delle società d'intermediazione una possibile tripartizione in società fittizie, società di comodo e

società di casella (21), in base alle specifiche utilità delle organizzazioni contrabbandiere di riferimento:

— le *società fittizie*, di fatto inesistenti, mascherano, attraverso l'attribuzione di un nome di fantasia, il presunto destinatario di una partita di merce apparentemente legale (c.d. « carico di copertura »);

— le *società di comodo*, tendenzialmente prive di una compagine sociale, consentono tuttavia di disporre di una « legale » qualificazione soggettiva e di un recapito, di norma corrispondente agli uffici di un professionista estero;

— le *società di casella*, ovvero di « facciata », servono a disporre di un recapito: è sufficiente una casella postale e non è quindi necessaria alcuna struttura organizzativo – imprenditoriale (ad es. le c.d. « targhe di ottone », per lo più diffuse a Gibilterra).

La differente tipologia di società non incide, peraltro, sulla effettiva natura dei singoli « oggetti sociali » e sugli scopi in concreto perseguiti attraverso la loro apparente o reale costituzione. Tutte, indifferentemente, hanno la funzione di sovrapporre una « maschera protettiva » alle quotidiane operazioni di intermediazione commerciale che sono alla base dei grandi traffici internazionali di t.l.e.. Allo stesso modo, tutte, dopo un breve volgere di tempo, modificano la propria originaria struttura, cambiano denominazione, trasferiscono i loro recapiti in altre sedi e, talvolta, anche in altre parti del mondo. Tali processi di trasformazione societaria si realizzano, quasi sempre, in coincidenza con l'individuazione della società ad opera degli organi preposti all'attività di repressione. La recente indagine svolta dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, che ha portato alla emissione della ordinanza di custodia cautelare del Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari, dott.ssa Maria Mitola, del 19 febbraio 2001, a carico di Dalla Torre Franco e altri, ha fatto registrare interessanti aperture in termini di collaborazione da parte delle autorità elvetiche, che hanno consentito l'esecuzione di perquisizioni e di sequestri sul territorio della Confederazione.

3.2 *Importatori e concessionari: il direttivo internazionale del contrabbando.*

La fiorente disseminazione di dette società non deve trarre in inganno. In realtà, dietro le più disparate denominazioni sociali, emergono in modo pressoché sistematico sempre gli stessi personaggi, tutti appartenenti alla ristretta schiera di elementi che costituiscono il vertice direttivo dei grandi traffici internazionali di tabacchi lavorati. Sulla scorta del notevole patrimonio informativo acquisito dalle indagini della magistratura e della Guardia di Finanza, la definizione di una mappa delle organizzazioni contrabbandiere e del loro modus

(21) Cfr. Doc. n. 2158.

operandi deve tenere conto della particolare flessibilità di queste strutture, sicché il quadro della situazione è suscettibile di continui aggiornamenti. Ne consegue la necessità che, sul piano normativo e su quello operativo, le attività di contrasto mantengano altrettanta flessibilità per cogliere tempestivamente i mutamenti della realtà criminale.

Tra i soggetti storicamente riconosciuti quali « capi storici » del contrabbando internazionale, in grado di curare l'approvvigionamento di sigarette dalle case madri e di pilotare la distribuzione di t.l.e. a livello internazionale, possono essere citati, sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla Guardia di Finanza, confermate dalle indagini delle altre forze di polizia e della magistratura (22):

- Bianchi Corrado Giuseppe Tarik, nato a Lugano (CH) l'1.4.1924;
- Denz Martin, nato a Rheinfelden (CH) il 29.1.1959;
- Chiavi Guglielmo Ernesto, nato a Poschiavo (CH) il 21.7.1943;
- Llorens Gilbert, nato il 15.04.1940 a Aix en Provence (F) (verosimilmente deceduto nel corso del corrente anno in un incidente aereo in Sudamerica).

Gli stessi hanno da tempo stabilito basi operative e logistiche nella Confederazione Elvetica, da dove agiscono senza mai apparire in prima persona, attraverso società di comodo intestate a prestanome e/o a propri fiduciari. Le indicazioni provenienti dalle più recenti indagini (23) fanno ritenere che anche i seguenti personaggi siano in contatto con le multinazionali del tabacco e/o con i propri emissari, rifornendo poi le grosse organizzazioni contrabbandiere internazionali:

- Prudentino Francesco, nato ad Ostuni (BR) l'1.6.1948 — a lungo latitante, ha avuto la base logistica dapprima in Montenegro e poi in Grecia, nel cui territorio è stato catturato il 23 dicembre 2000;
- Cuomo Gerardo, nato a Gragnano (NA) il 4.11.1946; è stato tratto in arresto in Svizzera, in relazione a un provvedimento di cattura internazionale redatto su iniziativa della D.D.A. di Bari;
- Arcellaschi Augusto, nato a Corno l'1.8.1944;
- Perrella Gennaro, nato a Napoli il 10.07.1940 (24).

(22) Cfr. le indicazioni della Guardia di Finanza in Doc. n. 2158 citato, e i documenti citati nella nota che segue.

(23) Vedi comunicazione della Direzione Nazionale Antimafia doc. n.2244 nonché le informazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza (doc n. 2158) dei Carabinieri (doc n. 14566) e della Polizia di Stato (doc n. 14263).

(24) Il primo è stato tratto in arresto a Salonicco (Grecia) il 22.12.2000 perché colpito da provvedimenti restrittivi di diverse Autorità giudiziarie italiane; il secondo è stato arrestato il 10. Maggio 2000, nell'ambito del procedimento penale N.17836/96 della DDA di Bari (c.d. operazione « Crna Gora ») comune a Prudentino.

Sempre alla stregua delle medesime fonti informative, devono considerarsi compresi nel livello direttivo dei traffici illeciti internazionali anche i seguenti soggetti, i quali tuttavia non appaiono in diretto contatto con le case madri:

- Garmendia Ondarra Manuel, nato il 20.10.1952;
- Mazzarella Alfonso, nato ad Ottaviano (NA) l'8.6.1943;
- Kolovos Stylianos, nato a Pireo (Grecia) il 6.3.1940;
- Varano Michele Antonio, nato a Centracche (CZ) il 13.7.1951;
- Grieco Luigi, nato a Napoli il 5.6.1948.

Ulteriori personaggi di primaria rilevanza nel settore in trattazione, con compiti logistici, finanziari ed organizzativi di grande rilievo, sono, tra gli altri:

- Bossert Alfred, nato a Mendrisio (Svizzera — Ticino) il 21.11.193;
- Cabassa Gennaro, nato a S. Pancrazio Parmense (PR) il 10.04.1943 (25);

Le persone sopra citate costituiscono i « vertici internazionali » del contrabbando di tabacchi lavorati esteri: alcuni di essi risultano, in relazione alle indagini nel tempo condotte, organicamente inseriti in consorterie criminali di tipo mafioso; altri operano in maniera contigua alle organizzazioni criminali mafiose, mantenendo comunque stretti « rapporti di affari » con tali organizzazioni. Va aggiunto che alcuni dei personaggi sopra indicati considerano il proprio operato alla stregua di una normale attività commerciale, poiché si limitano a curare gli aspetti amministrativi e commerciali del traffico delle sigarette.

Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. di Bari il 19 febbraio 2001, a carico di Dalla Torre Franco e altri, si individua lo snodo essenziale dei traffici illeciti di t.l.e., aventi base nel Montenegro, in un accordo intercorso fra « *esponenti di vertice delle organizzazioni criminali di stampo camorristico-mafioso operanti in Puglia ed in Campania, raggiunti da provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dalla Magistratura italiana* », rifugiatisi nel Montenegro, « *i quattro titolari delle licenze di importazione dei tabacchi lavorati esteri in Montenegro e Autorità pubbliche di quel Paese per il controllo mafioso dei traffici illeciti verso i litorali pugliesi (...) di armi, tabacchi lavorati esteri e sostanze stupefacenti ed il successivo finanziamento del circuito criminale* ». I soggetti in questione sono anzitutto « *Della Torre Franco, « titolare » della licenza (...) rilasciata dalle Autorità del Montenegro per l'importazione in quel Paese di 100.000 casse di T.L.E. , pari a 1000 tonnellate, al mese* », quindi « *Cuomo Gerardo, Varano Michele*

(25) Le informazioni provengono in particolare dal Comando Generale della Guardia di Finanza (v. doc n. 2158).

Antonio, Monnier Patrick coadiuvato da Llorens Gilbert e tale «Manolo», non ancora compiutamente identificato, in favore dei quali (Della Torre) suddivideva la licenza in parti uguali — con funzioni di promotori, organizzatori e dirigenti — (...) assicurando agli stessi la costante rifornimento in Montenegro di tabacchi lavorati esteri da reintrodurre in contrabbando, attraverso la Puglia, nell'Europa Comunitaria, il reimpiego dei proventi, esportati nella Confederazione Elvetica, delle attività illecite (estorsioni, spaccio di stupefacenti, contrabbando del T.L.E. ed altro) praticate nelle aree pugliesi e campane sottoposte al controllo «mafioso» dei gruppi di appartenenza degli esponenti criminali latitanti in Montenegro e la protezione istituzionale della latitanza di esponenti del «cartello criminale» in quel Paese . »

Della Torre è un personaggio significativo nello scenario criminale internazionale. Nel medesimo provvedimento si legge che egli «*risulta essere stato interessato anche all'indagine denominata Pizza connection.*» Nel dibattito svoltosi presso il Comando di Polizia Cantonale di Lugano dal 9.9.1985 al 25.9.1985 «*l'accusa (...) formulata agli imputati era quella di aver svolto il ruolo di intermediari consapevoli fra gruppi di crimine organizzato siciliani, nord americani e trafficanti di stupefacenti di nazionalità turca, fornitori di morfina base dei siciliani. Dalle contestazioni mosse agli imputati e successivamente dall'esame dei testi e degli stessi imputati emergeva che le organizzazioni mafiose operanti in Sicilia e negli Stati Uniti — all'epoca note con il nome di «Pizza Connection» - avevano incontrato non poche difficoltà nell'esportazione di capitali rivenienti dal traffico di sostanze stupefacenti dopo che la Polizia federale statunitense era riuscita ad individuare i «canali» usati dal noto Amendolito Salvatore. (...) Dopo la rottura dei rapporti tra l'organizzazione mafiosa ed i trafficanti di valuta, tali Tognoli Oliviero e Rotolo Antonino affidavano il compito dei trasferimenti di denaro al gruppo Palazzolo -Della Torre — Rossini, che curavano i trasferimenti tramite corrieri e «virtualmente» attraverso canali bancari, per somme intorno a 40 milioni di dollari U.S.A.. Il Rossini nel dibattito dichiarava di aver maturato esperienza in ambienti bancari costituendo nel 1976 la Traex S.a., la cui attività era attinente il cambio e la gestione patrimoniale. Successivamente, dal 1979, iniziava ad effettuare tutte le operazioni possibili presso istituti bancari. Nello stesso periodo effettuava operazioni sui mercati di borsa di New York ed Hong Kong, di solito non effettuate dai normali istituti di credito svizzeri per ragioni di orario. Attraverso Mombelli Francesco, cambista presso il Credito Svizzero di Chiasso, entrava in contatto nel dicembre del 1981 con Della Torre Franco, persona interessata ad operare sul mercato borsistico di New York.*» Al termine del giudizio il «*Tribunale di Lugano il 26.9.1985 condannava (...) Della Torre (...) a 2 anni (...)* È quanto mai evidente che i «canali» di riciclaggio e di reinvestimento degli illeciti capitali utilizzati per i tabacchi lavorati sono analoghi a quelli utilizzati per altre specie delittuose. È emblematico che dopo circa 15 anni dall'esecuzione della citata operazione Pizza Connection e, quindi, dalla celebrazione dei dibattimenti emergono gli stessi personaggi di allora e le stesse modalità di raccolta e trasferimento dei capitali.» L'importanza del ruolo di Della Torre è confermata da

quanto dichiara Cuomo Gerardo. Interrogato il 27 luglio 2000 nell'ambito dell'indagine culminata con l'ordinanza del G.i.p di Bari più volte citata, egli *«delineava, per grandi linee, i flussi commerciali del traffico internazionale delle sigarette in arrivo nella Repubblica del Montenegro indicando che: in Montenegro l'unica ditta autorizzata ad importare sigarette era la Santa Monica, con sede forse a Panama, riconducibile alla persona di Franco Della Torre; Franco Della Torre aveva selezionato il tipo ed il numero delle ditte che potevano vendere tabacchi da importare in Montenegro scegliendo »Manolo«, lo stesso Cuomo Gerardo, Varano Antonio e Llorens Gilbert sul conto del quale circolavano voci che lo indicavano come deceduto, e sostituito negli affari dal suo sottoposto Monnier Patrick; attraverso questi ultimi quattro importatori, era possibile acquistare in Montenegro t.l.e.; prima di Franco Della Torre, l'unica persona autorizzata ad importare sigarette in Montenegro era un cittadino serbo, tale »Vania«, che dal 1994 al 1996 risiedeva in Grecia; tali procedure commerciali erano state adottate per eludere l'embargo commerciale ONU.»*

3.3 Il circuito finanziario.

L'attività delle forze di polizia e della Magistratura italiana ha consentito non soltanto il sequestro di ingenti somme di denaro (26) derivanti dalla commercializzazione dei t.l.e. di contrabbando ma, anche e soprattutto, la formazione di un bagaglio di conoscenze delle principali «tecniche» adottate dalle stesse organizzazioni criminali nella regolamentazione finanziaria dell'illecito commercio di tabacchi e nella successiva fase dei trasferimenti dei profitti.

L'analisi del fenomeno sul versante finanziario risulta utile al fine di comprendere i canali e i moduli operativi di circolazione dei capitali necessari al regolamento valutario delle partite trattate, che comunque avviene sempre estero per estero. Emerge con certezza che le varie organizzazioni contrabbandiere operano non all'interno di un'unica struttura criminale articolata, bensì secondo canali di attività parallele sia quanto alla fornitura sia quanto al sostegno finanziario sia quanto alla commercializzazione. Allo stesso modo non vi è un coordinamento unico delle società collegate con le organizzazioni criminali che fruiscono dei loro «servizi» finanziari: ciò che accomuna quelle società è la raccolta di denaro non documentabile quanto a provenienza (evasione fiscale, traffico di stupefacenti, contrabbando di t.l.e.) e la sua conseguente esportazione clandestina. Questi sodalizi corrispondono all'emanazione di società finanziarie prevalentemente svizzere, che ricevono e gestiscono tali somme (quindi non esclusivamente provenienti dal contrabbando di t.l.e.) per conto di una vasta e varia clientela italiana ed internazionale (27).

(26) Cfr le informazioni della DDA di Napoli, contenute nell'elaborato di risposta al questionario della Commissione (vedi doc. n.2284).

(27) Vedi doc. n.2245 (elaborato della DDA di Bari) e doc. n.2208 (elaborato del ROS dei Carabinieri, pag.27-28).

Gli ingenti capitali che la criminalità organizzata ricava dalla commercializzazione dei tabacchi lavorati esteri di contrabbando necessitano di sicure forme di movimentazione che consentano agli imprenditori criminali di sottrarre tali capitali agli organi preposti al controllo e di intraprendere forme legali di investimento. A tale proposito in una recente riunione degli esperti del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), i rappresentanti di vari Stati partecipanti hanno sottolineato la crescente pericolosità e la capacità espansiva del contrabbando ed hanno confermato che quest'ultimo genera proventi rilevanti, che vengono successivamente riciclati. Le transazioni finanziarie relative alla compravendita dei t.l.e. vengono, di norma, regolate tramite società finanziarie attive nella Confederazione elvetica (28) che sono solite aprire, in qualità di fiduciarie, conti bancari presso i principali Istituti di credito elvetici per conto dei propri clienti operanti nel crimine. La società finanziaria costituisce un vero e proprio interfaccia tra i soggetti parti delle transazioni commerciali aventi ad oggetto i t.l.e., ricevendo dall'acquirente la somma dovuta e procedendo a versarla su conti fiduciari accesi presso Istituti di credito elvetici.

Tale attività consente di costituire uno doppio schermo tra l'acquirente e il venditore dei t.l.e., che in realtà non si incontrano e non scambiano direttamente il denaro, ma anche fra gli ulteriori soggetti che operano la transazione in denaro e gli Istituti di credito, che pure non vengono mai in contatto.

A ciò consegue che gli stessi Istituti di credito possono affermare di non conoscere i reali soggetti delle transazioni, anche in presenza di specifiche iniziative giudiziarie in materia di riciclaggio. Tutto il sistema ruota intorno all'attività condotta dal titolare della società finanziaria ed a quella posta in essere dagli « spalloni » che materialmente movimentano il denaro in entrata ed in uscita dalla Confederazione elvetica. Il titolare della società finanziaria gode della fiducia incondizionata dei soggetti attivi e passivi delle operazioni commerciali; ad esso è affidato il compito di regolare le partite, aprire conti fiduciari ove sono movimentati i capitali e dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere. Egli riceve gli ordini, impartisce disposizioni agli « spalloni » con cui mantiene continui contatti al fine di conoscere l'esito delle movimentazioni a questi affidate, opera vere e proprie « compensazioni » tra le partite accese ai diversi soggetti, applica una propria commissione fino al 3% del capitale movimentato sulle transazioni effettuate.

Tali attività, seppur sinteticamente descritte, lasciano intravedere la complessità delle « strutture » che sono deputate alla gestione dei flussi finanziari connessi al contrabbando di t.l.e.. Esse operano non solo per conto di quanti hanno parte nel contrabbando internazionale di t.l.e., ma di tutti coloro che desiderano movimentare capitali estero su estero, quale che sia la loro origine, così pervenendo al passaggio

(28) Tra tutte, basti ricordare la « Intercambi S.A. » di Lugano, gestita da BOSSERT Alfred detto « Freddy » (nato a Mandrisio il 21.11.1935), emersa anche nell'ambito delle indagini c.d. « Mani Pulite » per la sua attività di riciclaggio di proventi illeciti. Cfr. doc m. 2158.

di mano di migliaia di miliardi di lire all'anno. Perciò gli appartenenti alla criminalità organizzata si rivolgono a queste strutture, potendo confidare nel buon esito delle operazioni, nella riduzione al minimo di tutte le incombenze relative alle movimentazioni di denaro, nella conservazione dell'anonimato, nella garanzia della riservatezza: fattori indispensabili per assolvere al meglio anche gli obblighi assunti nei confronti dei propri clienti e/o fornitori.

È agevole concludere che, in assenza di attività tecniche di indagine che consentano di conoscere gli «spalloni» deputati alla materiale movimentazione del denaro contante e di individuare i loro movimenti, un punto sensibile per un'efficace azione di contrasto, oltre quello rappresentato dal momento del materiale attraversamento della frontiera italo-svizzera potrebbe essere individuato dal livello di collaborazione amministrativa e giudiziaria tra le Autorità italiane ed elvetiche, al fine di ottenere notizie di operazioni bancarie sospette, eventualmente poste in essere in Svizzera da soggetti notoriamente interessati al grande commercio di sigarette.

In tema di rapporti con le autorità elvetiche va rilevato come di recente esse abbiano manifestato una maggiore collaborazione, sia nei rapporti con organismi comunitari sia nell'ambito di specifiche inchieste giudiziarie, pur se permangono dei problemi (29). In tal senso è significativo quanto ha riferito il ten. col. Catania (OLAF), nel corso dell'audizione del 5 luglio 2000 (30): *«A seguito dei contatti organizzati dall'OLAF con le Autorità svizzere e la Direzione Nazionale Antimafia, siamo pervenuti a degli ottimi risultati di collaborazione con le autorità. Abbiamo avuto contatti con il ministero pubblico della Confederazione elvetica, che ci ha assicurato un'ottima collaborazione per l'esecuzione dell'attività giudiziaria. Vogliamo andare oltre, come Commissione europea: per il diritto cantonale svizzero, il reato di »contrabbando« non esiste; stiamo avendo contatti politici, di modo che adeguino la loro legislazione penale e prevedano, in breve tempo, il reato di contrabbando nella nuova legislazione. Vi sono infatti enormi problemi a livello legislativo e di collaborazione internazionale con la Svizzera. (...) abbiamo un accordo di mutua assistenza, siglato due anni fa, con la Commissione europea, ma privo di contenuto: ciascuna domanda che vada oltre la semplice documentazione doganale non viene eseguita e viene richiesta una commissione rogatoria».*

Ciò rivela da un lato una più adeguata consapevolezza della gravità del fenomeno da parte degli interlocutori elvetic, dall'altro un quadro legislativo della Confederazione che non è andato di pari passi alla sensibilità che muta, essendo ancorato alle logiche di un recente passato: il che continua a rendere problematica la piena collaborazione. Le dichiarazioni del ten. col. Catania sono in sintonia con quelle del dott. Scelsi, (D.D.A. di Bari), registrate nell'audizione del 13 luglio 2000 (31): *«Siamo all'inizio di una fase sicuramente nuova, quella di un'apertura dell'autorità giudiziaria elvetica, in particolare della Confederazione, che ha cominciato a fornire una serie di dati sui flussi finanziari perché effettivamente il problema di fondo è che i meccanismi di pagamento lasciano tracce soltanto negli istituti finanziari e bancari*

(29) Le indagini della D.D.A. di Bari, in particolare, segnalano questa evoluzione.

(30) Cfr. resoconto stenografico dell'audizione del 5.07.2000.

(31) Cfr. resoconto stenografico dell'audizione del 13.07.2000.

di paesi al di fuori dell'Italia. Da questo punto di vista, quindi, sicuramente va registrato un notevole passo in avanti, anche se non siamo ancora in una fase di piena conoscenza di tutti flussi finanziari perché i meccanismi sono complessi e le attività che riguardano i flussi finanziari non si riferiscono solo al contrabbando, quindi è intuibile qualche resistenza da parte di alcuni settori del mondo bancario elvetico. »

L'elevato grado di collusione con i vertici del contrabbando internazionale (Cuomo Gerardo) di esponenti di primo piano delle istituzioni giudiziarie elvetiche è emersa con chiarezza nel corso delle indagini dell'autorità giudiziaria di Bari, che ha rimesso alla magistratura elvetica, nel pieno rispetto delle prerogative di quello Stato, gli elementi di accusa accertati a carico del presidente del Tribunale Penale Cantonale del Ticino Gianfranco Carlo Verda, e del suo entourage (32). Le metodologie di pagamento dei tabacchi di contrabbando riguardanti il territorio nazionale saranno più avanti analiticamente descritte.

4. Le forme del contrabbando.

4.1 Il contrabbando intraispettivo.

L'afflusso di t.l.e. verso le località di stoccaggio avviene prevalentemente attraverso contratti conclusi in territorio elvetico. Le società di intermediazione prima descritte, a seguito del perfezionamento delle « trattative » con le multinazionali, di norma danno disposizioni affinché i tabacchi vengano inviati presso i porti di Anversa e Rotterdam oppure nei punti franchi elveticici di Buchs, Basilea o St. Margarethen a società di spedizioni internazionali, con incarico di lasciarli a disposizione presso depositi di proprietà delle stesse società di spedizione (33). Successivamente le ditte che figurano quali « acquirenti documentali » impartiscono direttive affinché i tabacchi vengano ulteriormente messi a disposizione di altre società di intermediazione e inviati, attraverso società di trasporto appositamente indicate, verso i depositi ubicati nei Paesi dell'Est europeo, o altre destinazioni (es. Montenegro, Cipro, Macedonia), da dove successivamente saranno dirottati in contrabbando nell'Unione Europea (34).

(32) Si tratta della c.d. operazione « Crna Gora », condotta dalla DIA di Bari e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di quella città con il coordinamento della DNA.

(33) Nel corso delle varie indagini ricorrono, con una certa frequenza, i nomi della « Mevi Shipping & Transport » di Rotterdam (NL), della « Van Bree di Rotterdam. (NL), della « Belgo Transport » di Anversa (B), della « Jan De Lely » di Geldemalsen (NL) e della « Belgian Pakhoed » di Anversa (B), etc. Eppure, sebbene non possa escludersi che esse siano di volta in volta al corrente dell'effettiva destinazione in contrabbando degli ingenti carichi di t.l.e. che movimentano da una parte all'altra del mondo, occorre considerare che — eccezion fatta per alcuni comprovati casi di complicità — svolgono la propria attività di trasporto internazionale in modo di per sé assolutamente legale e, comunque, nel rispetto di quella che risulta essere la normativa interna del Paese di appartenenza. Cfr. doc. nr. 2158.

(34) La maggior parte dei t.l.e. contrabbandati in Italia sono prodotti negli stabilimenti europei della Philip Morris ovvero negli stabilimenti statunitensi della stessa multinazionale.

Le numerose transazioni effettuate prima del dirottamento dei vari carichi al mercato illegale, sono effettuate, con tutta evidenza, al solo scopo di occultare i reali acquirenti dei tabacchi, i quali riforniscono le varie organizzazioni contrabbandiere. Tale realtà risulta tra l'altro confermata dall'esito di indagini condotte dalla Organizzazione per la Lotta antifrode della Commissione Europea che ha individuato l'esistenza di false fatturazioni per ingenti quantitativi di tle asseritamente diretti in Paesi dell'Est europeo (Lettonia, Lituania) e del Centro America (Aruba, Antille Olandesi) ove di fatto non risultano mai pervenuti.

Nelle indagine dell'OLAF l'effettiva destinazione dei carichi sarebbe stata, invece, la penisola balcanica, nelle località controllate da Francesco Prudentino, ove sono state impiantate stabili basi logistiche (35). Al riguardo è significativa la dichiarazione del Dott. Capoccia (D.D.A. di Lecce): *« il grande collettore è l'Olanda con i depositi franchi. Da lì partono sia le rotte per il Montenegro, sia quelle per i paesi dell'est, da dove poi partono per la Grecia. Per l'Olanda si ha qualche difficoltà al controllo, perché lì siamo in zona extraterritoriale. Come in ogni deposito doganale — lo abbiamo constatato nel corso di un interrogatorio in Svizzera — lo spostamento di merci per tante volte avviene in maniera virtuale, nel senso che restano lì depositate, come nel commercio internazionale, dove la merce non si sposta, ma viene soltanto passata di proprietario; molte volte le partite di sigarette rimangono ferme lì per essere acquistate dall'uno o dall'altro broker, ma in realtà senza essere mai spostate da quel deposito, fino a quando non si arriva all'acquirente finale, che dovrà poi destinarle ad un certo mercato; e a questo punto se ne perderanno le tracce grazie a bolle di accompagnamento che indicano destinazioni fra le più fantasiose, per esempio Sudafrica o Afganistan. In realtà accade invece che le navi o i camion si perdano per strada e prendano le rotte del contrabbando. »*

La reintroduzione del t.l.e. nel territorio dell'Unione Europea è realizzato con modalità sia « intranspettive » sia « extraspettive ».

Nel primo caso i t.l.e. vengono introdotti nel territorio italiano, e più in generale nel territorio dell'Unione Europea, attraverso i varchi doganali, a bordo di mezzi di trasporto scortati, in regime TIR, da documentazione doganale materialmente o ideologicamente falsa, attestante un trasporto di merce a bassa incidenza fiscale, ovvero in « regime di transito comunitario/comune » verso altri Paesi. In quest'ultima ipotesi, i carichi di t.l.e. vengono dirottati lungo il percorso nel territorio dell'Unione e la documentazione doganale viene successivamente appurata mediante l'apposizione di falsi timbri della dogana di destinazione; sovente si registra anche il mancato appuramento dei documenti di transito.

Più in particolare, le tecniche di frode utilizzate prevedono, nei casi di specie:

— l'accensione, presso una dogana di ingresso nel territorio comunitario ovvero presso una dogana comunitaria 'di partenza, di documenti in regime T1 (transito comunitario di merci non in libera pratica), attestanti il trasporto di tabacchi destinati cartolarmente verso Paesi terzi (Stati africani, Macedonia, Cipro, Tunisia, Malta etc.);

(35) Cfr. doc. N. 2175, elaborato inviato dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in risposta al questionario della Commissione.

— l'utilizzo, nell'ipotesi di controlli all'atto dell'attraversamento del territorio nazionale, di lettere di vettura false, indicanti destinatari inesistenti ovvero non al corrente dei trasporti, nonché, in talune circostanze, di targhe di copertura all'uopo sostituite in itinere, al fine di annullare la notorietà degli autoarticolati presso gli Organismi deputati all'attività di vigilanza doganale;

— l'impiego di una o più autovetture « staffetta » e l'utilizzo di telefoni cellulari per la comunicazione agli autisti degli itinerari da seguire;

— il dirottamento del carico sul mercato clandestino nazionale;

— il mancato appuramento della documentazione doganale accompagnatoria, con conseguente perdita delle somme depositare, a titolo di cauzione, presso la dogana emittente, ovvero il falso appuramento della medesima.

Invero, per effetto dell'applicazione dell'istituto della « garanzia isolata » (misura che prevede una garanzia per ogni singola spedizione per l'intero ammontare dei dazi e degli altri oneri esigibili, applicata a partire dal 1° febbraio 1996), la mancata presentazione presso l'Ufficio doganale di destinazione è oggi divenuta un'ipotesi pressoché inattuabile. Di contro, già a far data dal 1° gennaio 1993, numerosi casi di « falso appuramento » sono stati scoperti — in occasione di spedizioni di t.l.e. dichiaratamente destinate verso Paesi extracomunitari, e per lo più, africani (Angola, Guinea, Marocco, Algeria, Nigeria, Tunisia e Mauritania) — presso gli uffici doganali di uscita spagnoli (Madrid, Malaga, Algeciras, Barcellona, Bilbao etc.), portoghesi (Porto e Viana do Castelo), svizzeri (Basilea) e austriaci (Karawanken).

Altro fenomeno di introduzione intranspettiva delle sigarette di contrabbando è il ricorso al sistema della « reimportazione fraudolenta » sul territorio dell'Unione Europea di ingenti partite di sigarette originariamente destinati verso i Paesi terzi, attraverso l'impiego di false « dichiarazioni di importazione » all'atto dell'ingresso nel territorio dell'Unione Europea (spedizione di t.l.e. dissimulata con carico di copertura, in particolare merci a bassa incidenza fiscale).

Nel territorio nazionale la reimportazione fraudolenta può essere attuata anche con modalità di contrabbando extraispettive, attraverso gli sbarchi sulle coste del medio-basso Adriatico (in particolare riguardanti t.l.e. provenienti dal Montenegro). Non si può escludere inoltre l'utilizzazione, all'atto della prestazione della garanzia da parte del principale obbligato, di « Falsi certificati di cauzione » (modalità che nel passato ha trovato casi di oggettivo riscontro presso le Dogane di Xabregas/Portogallo, Anversa/Belgio, Rotterdam/Olanda e Barcellona/Spagna).

All'indomani dell'abbattimento delle frontiere intracomunitarie, il contrabbando di sigarette attraverso l'impiego di sistemi intranspettivi ha avuto, anche in ragione delle modalità fraudolente di cui si avvale, un aumento pericoloso. Se in precedenza il traffico di t.l.e. era essenzialmente connotato dall'uso dei container spesso muniti di sigle alfanumeriche, artatamente contraffatte impiegati nei regimi comuni-

tari (T1 e T2); dalla tendenza, da parte delle organizzazioni, a ricalcare classici e collaudati itinerari (via ordinaria e via ferrovia) già nel tempo utilizzati, con provenienza dall'est europeo; dal ricorrente impiego, quale carico di copertura, di merce a bassa incidenza fiscale (polistirolo, cartone da imballo, articoli in plastica, etc.); a partire dal 1° gennaio 1993 le organizzazioni contrabbandiere hanno potuto fruire di uno « spazio economico comunitario » entro il quale sviluppare la propria azione in maniera svincolata da interventi amministrativi e/o di polizia in qualche misura prevedibili e/o sistematici.

In considerazione, pertanto, dei flussi di origine di gran parte dei tabacchi posti sotto sequestro in ambito comunitario (Svizzera, USA, Paesi dell'ex Unione Sovietica, etc.) e dei principali mercati di destinazione all'interno dell'Unione (prima essenzialmente Italia e Spagna, ora altri Stati dell'Unione), è innegabile che il primo e in molti casi unico « momento di crisi » di una spedizione di tabacchi in regime di transito è dato dall'attraversamento della « frontiera comunitaria esterna », sia essa terrestre, portuale o aeroportuale. Solo in questa fase, vale a dire in corrispondenza dei punti di massima sensibilità rispetto agli interscambi con i Paesi terzi si registra, in via permanente e sistematica, un'attività ispettiva da parte delle apposite strutture di vigilanza dei singoli Stati membri.

La successiva circolazione, all'interno del territorio comunitario, di un carico illecito di t.l.e., originato da una qualsiasi dogana comunitaria, giunge a destinazione senza alcuna ulteriore formalità, sottraendosi a qualsiasi forma di vigilanza preventiva che non sia, il più delle volte, meramente occasionale.

4.2. *Il contrabbando extraispettivo.*

Nel contrabbando extraispettivo, invece, i t.l.e. vengono introdotti nel territorio nazionale passando al di fuori dei varchi doganali, essenzialmente per via marittima, a bordo di motoscafi veloci provenienti, principalmente, dalle coste adriatiche degli Stati della ex Jugoslavia; di mezzi navali — motoscafi o pescherecci — che ricevono l'illecito carico da « navi madre » stazionanti fuori delle acque territoriali per poi procedere allo sbarco sulle coste nazionali; di navi traghetto di tipo « Ro/Ro » (Roll on/Roll off), che sbarcano nelle strutture portuali numerosi autoarticolati carichi di t.l.e..

Il contrabbando di t.l.e. via mare ha interessato, a seconda delle fasi storiche, correlate all'alternanza delle vicende politico-economiche dei Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, indifferente, ora il versante tirrenico ora quello ionico, ora, infine, quello adriatico. Tale traffico ha fatto registrare, negli ultimi anni, sostanziali mutamenti nelle modalità operative poste in essere dalle organizzazioni.

Fino ad un recente passato (anni 1996/1997), era ampiamente diffuso l'impiego delle c.d. « navi — madre » che erano solite posizionarsi al di fuori delle acque territoriali nazionali mentre i t.l.e. presenti a bordo venivano trasbordati su motoscafi e/o motopescherecci per il